

Sentenza n. 459/2018 pubbl. il 26/01/2018

RG n. 95000315/2012

Repert. n. 428/2018 del 26/01/2018

N.	Cron.
N.	Rep.

**N. R.G. 95000315/2012**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Anfossi  
ha pronunciato la seguente





**- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO -**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la \_\_\_\_\_ snc ha convenuto in giudizio la \_\_\_\_\_ S.p.a, per far dichiarare che tra l'attrice e la Banca convenuta fosse intercorso il rapporto di conto corrente n. 4161/B con la \_\_\_\_\_ e di seguito n. 10280 G con la \_\_\_\_\_ dal dicembre 1987 al 31.05.2002 ( \_\_\_\_\_ entrata a far parte del gruppo \_\_\_\_\_ spa); accertare che la società attrice avesse versato in virtù del detto rapporto bancario interessi non dovuti, commissione di massimo scoperto e spese varie illegittimamente applicate con condanna della Banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 66.500,00 e/o di quella maggiore o minore da accertare con gli interessi dal 01.06.2002 fino alla domanda. Chiedeva, a tal fine, provvedere alla riclassificazione del ridetto conto e alla rideterminazione del relativo saldo finale, con condanna alla restituzione di quanto addebitato illegittimamente. In particolare deduceva il correntista: l'addebito illegittimo di competenze quali interessi, commissioni e spese così come capitalizzate, superiori alla soglia usuraria; l'illegittimo addebito interessi della commissioni di massimo scoperto, spese comunque denominate, non concordate per iscritto o non determinate nell'oggetto.

Con comparsa di costituzione del 10.10.2012, in via preliminare la Banca eccepiva la prescrizione delle rimesse effettuate dal correntista nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e, in ogni caso, contestava l'infondatezza delle avverse contestazioni chiedendo l'integrale rigetto.

Ammessa ed espletata la ctu, la causa veniva definitivamente introitata per la decisione all'udienza dell'14.06.2017 .

Nel merito, la pretesa attorea prende origine dal rapporto bancario instaurato dall'attrice con la banca convenuta dal dicembre 1987 ed estinto in data 31.05.2002.

Con riguardo alla eccepita prescrizione deve ritenersi che la stessa, decennale ex art. 2946 c.c., non operi nel caso di specie per le motivazioni che di seguito si vanno ad esporre.



Sostiene l'Istituto di credito *“che dall'esame della documentazione ancora in possesso della deducente risulta che il conto corrente oggetto di causa non è mai stato affiancato da una apertura di credito....dal che discende la valenza non ripristinatoria ma di vero e proprio spostamento di ricchezza a favore della Banca qui convenuta di tutti i versamenti effettuati dalla (o per conto) della società attrice sul conto anzidetto, nel periodo anteriore al 30.05.2002*

Pare necessario premettere qualche considerazione in diritto.

In argomento le Sezioni Unite hanno affermato che il termine di prescrizione decennale decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Diversamente, quando nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (cosiddetto extra fido) oppure di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (sent. 24418/2010).

In ogni caso da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 4518/2014 si è pronunciata in merito all'onere probatorio della parte che eccepisce in giudizio l'esistenza di rimesse solutorie, con le conseguenze sul decorso del termine di prescrizione. In particolare, la Corte di Cassazione, ha stabilito la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto, e ciò in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione. Una diversa finalità dei versamenti - in particolare la natura solutoria dei medesimi -



deve essere quindi inevitabilmente dimostrata da chi ne eccepisce l'esistenza, al fine di ottenere la diversa prescrizione applicabile in proprio favore. Così ha motivato la sentenza n. 4518 del 26/02/2014: *“I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”*. La prescrizione deve essere quindi eccepita in modo preciso, con l'indicazione e la prova dei versamenti che abbiano avuto una funzione solutoria; diversamente l'eccezione sarà da considerarsi non ritualmente portata, e quindi tamquam non esset, e dovrà ritenersi iniziare sempre a decorrere dalla data di chiusura del rapporto. Pertanto, non sarà sufficiente che la parte interessata chieda un accertamento giudiziale dell'esistenza di rimesse solutorie, demandando ad una consulenza tecnica tale verifica, ma sarà necessario - al fine della validità dell'eccezione - che la parte che ne abbia interesse fornisca al giudice un valido riscontro probatorio alla propria eccezione. In altre parole la prescrizione decennale decorrerà sempre dalla data della chiusura del rapporto, a prescindere dalla data in cui sia avvenuto l'addebito contestato alla banca (e quindi anche oltre il decennio).

Né colgono nel segno le deduzioni del convenuto laddove questi afferma, in particolare alle pagg. 5 e segg. della comparsa di risposta, che sia mancata la prova dell'esistenza dell'affidamento. Sul punto la giurisprudenza (da ultimo Tribunale di Napoli sent. 02/01/14 n.17) sostiene pacificamente che non è sufficiente far semplicisticamente discendere dalla mancanza di un contratto scritto di apertura di credito la assenza di fido, dovendosi, infatti, più correttamente far prevalere, a detta mancanza documentale, la circostanza concreta della dazione di credito, da parte dell'istituto a favore del correntista, evincibile anche per “facta concludentia”: il così detto “fido di fatto”. E', in



altre parole, la storia del conto corrente che dimostra se lo stesso è stato affidato. Allorquando si rilevi, così ha sottolineato il Tribunale di Napoli, "...l'esistenza di una continua messa a disposizione di credito...", laddove il correntista, abbia "...operato costantemente con saldo passivo, senza, tuttavia, che la banca abbia mai intimato il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare)...", ciò comprova, sempre secondo le puntuali osservazioni del Tribunale partenopeo, che la Banca ha "...dimostrato di voler considerare il conto in questione non già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo; e ciò sull'implicito ma univoco presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto.".

La conseguenza di ciò è che, in presenza di un fido di fatto, il limite dell'affidamento è da individuarsi nello stesso massimo scoperto permesso e, appunto, di fatto concesso dalla Banca, con la ulteriore fondamentale conseguenza che, ha chiarito il Tribunale, "...ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista", giacché intervenuta in costanza di affidamento, entro i limiti dello stesso e non con la funzione o la finalità, come ha sottolineato anche la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 322 del 23 febbraio 2012, "...di soddisfare la pretesa della banca a vedersi restituire le somme date al correntista (credito che, in costanza del rapporto di conto corrente, non è scaduto e quindi non è esigibile), bensì quello, appunto, di ricostituire la misura dell'affidamento riutilizzabile, ampliando (di nuovo) la facoltà di indebitamento concessa dalla banca (nella specie senza un limite preciso contrattualmente determinato e precisamente individuato)".

E' la sostanza concreta che si rileva dalla possibilità concessa al correntista di utilizzare il denaro della Banca che si impone sul dato formale dell'assenza di regolamentazione scritta di tale facoltà: è dal comportamento della Banca nella gestione del rapporto che si palesa la predeterminazione del limite massimo della somma concessa a credito del correntista, anche in mancanza di sacralizzazione, con la forma scritta di un contratto, della concessione di fido.



Nel caso di specie la Banca, in ogni caso, non ha fornito al riguardo alcuna prova della natura delle rimesse, nei termini anzidetti, per cui l'eccezione di prescrizione non può che essere disattesa. In ogni caso deve altresì osservarsi che il conto de quo veniva estinto in data 31.05.2002 e la notifica dell'atto di citazione avveniva in data 24/30 -05.2012

Passando alle censure dell'attore, questi deduce che così come per gli interessi corrispettivi, non risulta raggiunto tra le parti nessun accordo né sulle spese né sulle commissioni né sulle valute con la conseguenza che tutti i costi vanno espunti per tutto il corso del rapporto. Al riguardo occorre osservare che in atti non è presente il contratto di conto corrente che ha dato origine al rapporto ma trattandosi di contratto sorto prima della novella legislativa del 1992 non era richiesta la forma scritta ad substantiam. Tuttavia la mancanza del contratto non può comportare null'altro se non l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. nella ricostruzione del rapporto, con esclusione delle c.m.s., valute e spese per mancata pattuizione.

Va osservato, tuttavia, che incombe pur sempre alla correntista (essendo stata la stessa ad aver avanzato la pretesa creditoria), ex art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di tassi di interesse ultralegali e l'anatocismo trimestrale avrebbero determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

E' opportuno precisare che correttamente il c.t.u. ha operato il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le odierne parti processuali, sulla base dei criteri individuati dal giudicante in particolare nelle ordinanza del 12.03.2014, partendo dal saldo da e/c (in alternativa al saldo zero) in relazione al rapporto dedotto in giudizio (cfr relazione depositata in data 09.07.2014 e relazione integrativa 22.02.2016)

La Suprema Corte si è pronunciata in ordine all'onere della prova incombente sul correntista.

Sul punto si erano formati presso i giudici di merito due orientamenti. Il primo, più favorevole al cliente della banca, prevedeva che allorquando fosse quest'ultimo a rivestire il ruolo di attore la



regola generale dell'art. 2697 c.c. doveva essere adeguatamente temperata avendo riguardo al principio della vicinanza della prova, di tal che il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in atti se non era quello iniziale doveva essere azzerato; il secondo, più sfavorevole al cliente, secondo il quale, in assenza di completa documentazione inerente il rapporto non poteva attribuirsi al correntista il beneficio dell'azzeramento del saldo, dovendo muovere il calcolo del rispettivo dare e avere e l'eventuale conteggio delle competenze asseritamente non dovute dal saldo riportato nel primo estratto disponibile in atti.

Ebbene, la Cassazione da ultimo ha fatto suo quest'ultimo orientamento sancendo la correttezza della valutazione operata dal giudice a quo secondo il quale non avendo i ricorrenti fornito l'estratto iniziale del rapporto doveva provvedersi al ricalcolo degli interessi «*dal primo estratto conto*» da essi prodotto. Dunque, la Suprema Corte esclude potersi fare ricorso al criterio del saldo zero allorquando sia il correntista ad agire in giudizio ritenendo che «*l'onere probatorio gravante a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo*» ( ex pluribus 7 maggio 2015, n. 9201). Conseguenza del mancato assolvimento dell'onere della prova non può quindi essere l'azzeramento del saldo negativo riportato dal primo estratto conto disponibile.

Di contro, il correntista attore, il quale eccepisce la nullità della clausola inerente il computo degli interessi per difetto di forma scritta della relativa pattuizione in misura ultralegale, ha assolto il suo onere probatorio (relativo al se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati)





attraverso l'allegazione degli e/c relativi al rapporto bancario anzidetto nei termini e con le limitazioni di cui innanzi.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è il caso di evidenziare che la sua illegittimità per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è un risultato ormai acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, a partire dall'anno 1999 la Corte, rimeditando il principio costantemente affermato (cfr., per tutte, Cass. n. 12675/98), ha stabilito che la clausola de qua per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, corrisponde ad un uso negoziale, imposto al correntista, e non normativo, con conseguente sua irrilevanza nel sistema delle fonti cui esclusivamente richiama l'art. 1283 c.c. nella parte in cui esonera dal rispetto dei limiti rigorosi ivi sanciti per l'anatocismo le situazioni sorrette da usi contrari. Ne discende la nullità della predetta clausola per contrarietà ad una norma imperativa, quale appunto quella di cui all'art. 1283 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 4095/2005; n. 11772/02; n. 4498/02; n. 8442/02; n. 12507/1999; n. 2374/1999; nello stesso senso la giurisprudenza di merito prevalente, cfr., a titolo esemplificativo, Trib. Monza 7.4.2006; Trib. Milano 3.1.2004; Trib. Padova 25.11.2005; Trib. Torino 30.10.2003).

Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo, la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi (sent. 21095/2004, seguita dalla giurisprudenza successiva).

Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata la nullità del meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori risultante dagli e/c allegati.



Una volta dichiarata la nullità di tale meccanismo, si pone il problema di stabilire se nel ricalcolo dei rapporti dare avere tra correntista e banca debba farsi luogo alla capitalizzazione annuale degli interessi ovvero non debba applicarsi alcuna capitalizzazione degli interessi.

Questo Giudice, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale esistente in materia (peraltro, come si vedrà, di recente risolto dalle Sezioni Unite), ritiene di aderire all'orientamento per cui alla nullità dell'anatocismo trimestrale non sia possibile supplire con altra tipologia di capitalizzazione, neppure annuale (cfr., in questo senso, App. Milano 4.4.2003; App. Torino 21.1.2002; Trib. Roma 12.1.2007; Trib. Cagliari 5.4.2006; Trib. Mantova 16.1.2004; Trib. Brindisi 13.5.2002).

L'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale rispetto anche al successivo art. 1284 c.c., che individua nell'anno il termine di scadenza dell'obbligazione di interessi, enuncia, a chiare lettere, l'illegittimità di qualunque calcolo di interesse sugli interessi (tanto trimestrale quanto annuale) al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi ivi previste che, nel caso in esame, non ricorrono. Ne discende che gli interessi che possono legittimamente essere applicati dalla banca opposta sono quelli semplici, calcolati cioè esclusivamente sul capitale.

Dell'opposto orientamento non convincono le argomentazioni. Si sostiene invero, muovendo dall'esigenza di assicurare parità di trattamento tra banca e correntista, che la capitalizzazione annuale degli interessi attivi non è mai stata posta in discussione ed anzi viene percepita dai correntisti come un vero e proprio diritto, per cui analogo uso deve essere considerato generale ed astratto e valevole anche per i rapporti passivi.

Innanzitutto, la considerazione per cui si rinviene il profilo soggettivo dell'uso normativo nel fatto che i correntisti non hanno mai messo in discussione la capitalizzazione annuale (normalmente applicata) degli interessi attivi collide con il ragionamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità che, come visto, ha negato l'esistenza di un uso normativo in ordine agli interessi passivi, ossia che l'accettazione delle clausole relative all'applicazione degli interessi passivi ed



anche attivi, recanti un evidente squilibrio nella chiusura del relativo periodo, tramite moduli o formulari universalmente predisposti, è frutto dell'imposizione, sul piano economico, da parte del contraente forte a quello debole, il quale non può porre in discussione le condizioni contrattuali, pena l'impossibilità di accedere al contratto bancario. Inoltre, il supposto uso normativo, per come formatosi negli anni, riguarderebbe, al più, la sola capitalizzazione annuale degli interessi attivi e non anche la capitalizzazione di quelli passivi, la quale, al contrario, era normalmente trimestrale.

Tali argomentazioni sono state riprese e sviluppate dalle Sezioni Unite le quali hanno concluso nel senso che qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (sent. n. 24418/2010). Nella sentenza si legge *"Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, com'è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tal pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvennero nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una*



*diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis di capitalizzazione trimestrale), ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”.*

Peraltro, non rileva quanto stabilito dall’art. 120 T.U.B., come integrato dall’art. 25, comma 3 d.lgs. 342/99 secondo il quale *“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data [...]”*, né quanto stabilito, per i contratti in corso e in attuazione del citato art. 25, dall’art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, per il quale *“le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”*.

Nel caso che ci occupa, dalla documentazione ritualmente depositata in atti risulta che l’istituto di credito con l’estratto conto del 30.06.2000, in atti depositato, rendeva noto alla società attrice la delibera del CICR del 09.02.2000 e comunicava che, a partire dal mese di giugno 2000, avrebbe effettuato la liquidazione degli interessi attivi e passivi maturati sui conti correnti con periodicità trimestrale. L’istituto procedeva a depositare, altresì, copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n.134 del 10.06.2000 nel quale rendeva pubblico l’adeguamento.

Venendo alle risultanze della ctu, per la determinazione della somma indebitamente percepita dalla banca convenuta in relazione al rapporto per cui è causa deve farsi riferimento alla quarta ipotesi di calcolo contenuta nella relazione peritale del 09 luglio 2014, ossia a quella ottenuta applicando i tassi legali per l’intero periodo, nessuna capitalizzazione sino al 30.06.2000, nessuna commissione di massimo scoperto e nessuna spesa di tenuta conto ad eccezione dei bolli dovuti per legge, con applicazione delle valute secondo quanto previsto dall’art.120 del TUB. Correttamente il c.t.u. ha



eseguito il calcolo, con la suddetta metodologia, dal primo trimestre del 1988, data del primo estratto conto disponibile, sino al maggio 2002, data dell'ultimo estratto conto disponibile, determinando come importo a credito per la correntista la somma di € 64.539,20 partendo dal 1° saldo iniziale pari a - £ 101.618.230. Tali conclusioni appaiono corrette e scevre da vizi di logici o metodologici e, pertanto, questo giudicante ritiene di aderirvi.

Sulla suddetta somma vanno calcolati gli interessi legali a decorre dalla domanda. Difatti, trattandosi di obbligazione di valuta riveniente da ripetizione di indebitto, gli interessi legali su tale somma sono dovuti ex art. 2033 c.c. a decorrere dalla domanda, ossia dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, poiché (al di là della presunzione relativa di "buona fede soggettiva" che vige in materia) la banca ha ricevuto le somme non dovute in buona fede, nonostante le accertate illegittimità, se si considera che nel periodo storico in cui si è sviluppato il rapporto bancario in questione la giurisprudenza di legittimità considerava valide tali clausole.

Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c. avanzata dall'attrice (danno maggiore rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali comunque dovuti).

In linea con l'orientamento espresso dalla sentenza Cass. sez. un. n. 19499/08, si ritiene che è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. Tuttavia, è necessario che la parte istante quantomeno allegghi che tale differenza sussiste, ossia che il saggio degli interessi legali relativo a ciascun periodo da computare sia inferiore al



tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, ma ciò non è stato allegato da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Pone, altresì, definitivamente a carico della banca convenuta le spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della applicazione di interessi ultralegali, delle spese non previste, commissioni e valute per le ragioni di cui i parte motiva, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell' attrice della somma pari ad € 64.539,20, oltre interessi dalla domanda;
- 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore che liquida in complessivi € 14.098,00 ( di cui € 668 per esborsi) oltre CAP, IVA e spese generali come per legge;
- 3) pone, in via definitiva, a carico dei convenuti. il pagamento delle spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa.

Bari, 24 gennaio 2018

Il Giudice  
dott. Sofia Anfossi

